

# Avvisi bonari meno costosi

*La sanzione pecuniaria passa dal 10 all'8,3%. Per le comunicazioni relative agli esiti dei controlli formali passa dal 20% dell'imposta non corrisposta al 16,67%*

Avvisi bonari con regime sanzionatorio differenziato: la pena pecuniaria amministrativa per le violazioni commesse dal 1 settembre passa dal 10% all'8,33% dell'imposta omessa. Stessa sorte anche per le comunicazioni relative agli esiti dei controlli formali con sanzione che passa dal 20% dell'imposta non corrisposta al 16,67%. Le informazioni contenute nella guida pubblicata dall'agenzia delle entrate lo scorso 3 gennaio 2025.

Mandolesi a pag. 23

*Una nuova guida dell'Agenzia delle entrate sui controlli delle dichiarazioni*

# Avvisi bonari più convenienti

*La pena pecuniaria passa all'8,33% dell'imposta omessa*

DI GIULIANO MANDOLESI

**A**vvisi bonari con regime sanzionatorio differenziato: la pena pecuniaria amministrativa per le violazioni commesse dal 1 settembre passa dal 10% all'8,33% dell'imposta omessa.

Stessa sorte anche per le comunicazioni relative agli esiti dei controlli formali con sanzione che passa dal 20% dell'imposta non corrisposta al 16,67%.

Queste sono le informazioni contenute nella guida pubblicata dall'agenzia delle entrate lo scorso 3 gennaio 2025 avente ad oggetto le comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni, nello specifico gli effetti del nuovo impianto sanzionatorio stabilito per l'omesso versamento delle imposte ed il nuovo termine "lungo" a 60 giorni per il pagamento dei citati avvisi.

**Le nuove sanzioni "ridotte" per gli avvisi bonari.** Con l'articolo 2 c.1 lettera l) n.1 del decreto legislativo 87/2024 (che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario), è stato ridefinito l'ammontare della pena pecuniaria amministrativa prevista per gli omessi e ritardati versamenti delle imposte, disciplinata all'articolo 13 del dlgs 471/1997, portandola dal 30% al 25% di ogni pagamento periodico, di conguaglio o saldo dell'im-

posta risultante da dichiarazione non corrisposta alle prescritte scadenze.

All'articolo 5 del decreto viene stabilito che le disposizioni inerenti la revisione del sistema sanzionatorio fiscale si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024.

L'effetto della citata riduzione dal 30% al 25% della sanzione per questa tipologia di violazione ha effetti anche sulla pena pecuniaria ridotta e richiesta all'agenzia delle entrate con le comunicazioni di irregolarità (i.c.d. avvisi bonari) emesse ai sensi degli articoli 36-bis del dpr 600/1973 e 54-bis del dpr 633/1972 nei casi di ritardati o omessi versamenti di imposte.

I citati atti infatti sono emessi dall'agenzia delle entrate in seguito ai controlli automatizzati con i quali vengono corretti errori materiali e di calcolo nei dichiarativi, vengono ridotte le detrazioni deduzioni e crediti d'imposta e viene verificata la congruità e la tempestività dei versamenti effettuati.

Va ricordato infatti che ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del dlgs 462/1997 ai contribuenti che provvedono a pagare le somme dovute e richieste con le comunicazioni di irregolarità entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime (60 giorni a partire da quelle elaborate dal 1

gennaio 2025) l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo.

Se ante modifiche la riduzione della pena pecuniaria per gli omessi versamenti e stabilita nella misura del 30% portava la sanzione nella comunicazione di irregolarità al 10% (un terzo del 30%) ora essendo la sanzione per le violazioni commesse dal 1 settembre ridotta al 25%, le comunicazioni di irregolarità saranno gravate di una sanzione dell'8,33% (un terzo del 25%).

Il medesimo effetto "riduzione" si riscontra anche sulle comunicazioni relativi agli esiti dei controlli formali, quelli documentali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del dpr 600/1973 con i quali l'agenzia delle entrate, come ricordato nella guida, verifica che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti



da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali).

Per le violazioni commesse a partire dal 1 settembre scorso infatti la sanzione applicabile è pari al 16,67% dell'imposta (ovvero la pena pecuniaria ordinaria del 25% ridotta a 2/3) rispetto a quella applicabile al periodo precedente e pari al 20% di quanto non corrisposto (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 2/3).

—© Riproduzione riservata—■

DS6901



DS6901

**La revisione del sistema sanzionatorio si applica alle violazioni commesse a partire dal primo settembre 2024**